



Città di Medicina

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Ordinanza del Sindaco n. 68 del 19/05/2020

OGGETTO: LIMITI DI FRUIZIONE DEI PORTICI, DELLE PIAZZE E STRADE PRINCIPALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI

Visti:

- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ([GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020](#)) che dispone, in sostituzione delle disposizioni previste dal DPCM 10 aprile 2020, a partire dal 4 maggio 2020 e con efficacia fino al 17 marzo 2020 nuove misure relative ai divieti di spostamento ed alle sospensioni di attività e servizi pubblici e privati.
- L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n° 73 del 28 aprile 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.”
- il [Decreto del presidente della Giunta regionale n. 75 del 6 maggio 2020](#) “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Provvedimenti in merito allo spostamento delle persone fisiche e alle attività sportive”
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il [DPCM del 17 maggio 2020](#) “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il [Decreto del presidente della Giunta regionale n. 82 del 17 maggio 2020](#) “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19”;

Rilevato:

- che persiste tutt’ora l’epidemia di Covid-19, ciò che rappresenta un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza estrema;
- che, in particolare che è obbligatorio sull’intero territorio nazionale usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza;
- che l’ordinanza regionale del 17 maggio conferma l’uso obbligatorio della mascherina in Emilia-Romagna nei locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.
- che L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Ritenuto:

- che al fine di attuare la prevenzione sul territorio del Comune, occorra adottare, in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, al fine di obbligare la cittadinanza ad attuare precauzioni nei luoghi pubblici e privati in caso di accesso in luoghi aperti al pubblico in considerazione del fatto che detto accesso può costituire condizione idonea alla diffusione del contagio;
- che sussistano condizioni di estrema urgenza e necessità tali da richiedere l’adozione di provvedimenti immediati ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all’evoluzione della situazione epidemiologica del virus;

Visto:

- l’art. 50, commi 4 e comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e visto, altresì, l’articolo 3 del Decreto legge n. 19/2020;

ORDINA

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)

Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222

www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

1. con decorrenza 19 maggio 2020 e fino a nuove disposizioni, nelle Aree Pubbliche e/o di uso pubblico quali i **Portici, le vie e le piazze centrali del Capoluogo e delle Frazioni**, è obbligatorio il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e l'utilizzo di mascherina o comunque altro indumento atto a coprire **naso e bocca** al fine della protezione dal contagio;

2. restano naturalmente fermi tutte le misure e tutti gli obblighi previsti da disposizioni nazionali e regionali, in particolare **il divieto generale di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico** e che eventuali riunioni potranno svolgersi nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine e di Polizia competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) al Signor Prefetto della Provincia di Bologna;

AVVERTE

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni (anche se ne consiglia l'utilizzo) e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano **di coprire dal mento al di sopra del naso.**

Si fa presente che le maschere ffp2 e ffp3 dotate di **valvola espiratoria** sono protettive per chi li indossa ma, permettendo l'uscita libera e non filtrata dell'esperto, non proteggono le persone circostanti. Quindi, al fine di una protezione anche delle persone circostanti, vanno utilizzate le maschere ffp2 e ffp3 senza valvola; nel caso di utilizzo di quelle con valvola espiratoria è necessario indossare **in aggiunta** una mascherina chirurgica;

- che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell'articolo 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19 ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;

- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;

2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

MEDICINA, 19/05/2020

Li, 19/05/2020

Sindaco
Matteo Montanari
(atto sottoscritto digitalmente)